

Visto n. 136  
Rsuw



Commissariato del Governo nella Regione Puglia

PROT. N. 2053/22402

BARI, 7 AGOSTO 1998

AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DELLA REGIONE PUGLIA  
B A R I

e.p.c. AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
DELLA REGIONE PUGLIA  
B A R I

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO  
AFFARI REGIONALI  
R O M A

(Rif. tele n. 200/6915/FU 130/01 1  
del 7.8.1998)

CONSIGLIO REGIONALE  
ARRIVO  
11 AGO. 1998  
Cat. \_\_\_\_\_ Class. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_  
PROT. N. 2053

OGGETTO: Disegno di Legge Regionale: "Disposizioni in materia di ricerca e  
utilizzo di acque sotterranee".

Con riferimento alla nota n. 4587 del 29.7.1998 concernente il  
disegno di legge regionale in oggetto indicato, di cui alla deliberazione  
del Consiglio Regionale n.337 del 16 giugno e del 23 luglio 1998, si  
comunica che il Governo ha rilevato che:

- a) la legge regionale prevede che a rilasciare le autorizzazioni e le concessioni sia l'Autorità regionale. A riguardo, l'attribuzione di tali funzioni all'Amministrazione regionale presuppone che la stessa Regione abbia già dato attuazione all'art. 3, comma 1, del D.l.vo 112/98, il che non risulta essere stato posto in essere da parte della Regione Puglia;
- b) l'art. 7, comma 2, sembra ipotizzare un rinnovo automatico delle utenze in contrasto con quanto attualmente disposto dall'art. 28 del Testo Unico sulle acque (R.D. 1775/33);
- c) l'art. 8, così come formulato, prevedendo sic et simpliciter il rilascio

ISTITUTO REGIONALE DI STATO



## *Commissariato del Governo nella Regione Puglia*

- 2 -

di un'autorizzazione per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, appare illegittimo alla luce del disposto dell'art. 93 del predetto Testo unico, come richiamato dall'art. 28, comma 5, della legge 36/94, la quale prevede che l'utilizzazione a scopi domestici sia libera. E' comunque opportuno prevedere, ai fini dell'esame della compatibilità della utilizzazione con l'equilibrio del bilancio idrico, che venga previsto un sistema di controlli e verifiche periodico anche sugli usi domestici delle acque;

d) con riferimento alla normativa tecnica di cui agli allegati, la richiesta del consenso da parte del proprietario del fondo, prevista sia per la ricerca, sia per l'utilizzazione ("Atti di proprietà o titoli equipollenti"), contrasta con la lettera e con lo spirito del Testo Unico che all'art. 95 prevede la possibilità per chiunque, fatta salva la possibilità di utilizzo ad usi domestici da parte del proprietario del fondo, di effettuare ricerche e chiedere concessioni con la sola autorizzazione dell'Ufficio competente.

e) alcun riferimento e raccordo è previsto per quanto attiene la verifica di compatibilità delle singole autorizzazioni con le previsioni del piano del bacino idrografico interessato (L. 183/89 ed art. 3 D. L.vo 275/93) ed il controllo del bilancio idrico (art. 3 L. 36/94), nonché le procedure per la valutazione d'impatto ambientale, ove necessaria (D.P.R. 12 aprile 1996) al fine di garantire, in particolare, sia la compatibilità con le attività di pianificazione in materia di difesa del suolo che il coordinamento e la semplificazione delle procedure autorizzative.

Per i suesposti motivi il Governo ha rinviato il provvedimento a nuovo esame del Consiglio Regionale.

Si allega copia del tele n. 200/6915/PU 130/01 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri datato 6 agosto 1998.

Si prega di segnare ricevuta della presente comunicazione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(CAPITULO)

*Capitolo*

FA/